

GUIDA ALL'ASSICURAZIONE INAIL

ISTRUZIONI PER L'USO

Questa guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, la figura del datore di lavoro tenuto a stipulare l'assicurazione ed a versare i relativi premi, nonché i lavoratori tutelati.

Con i chiarimenti che seguono si vuole dare la possibilità ad ogni lavoratore o datore di lavoro di verificare la regolarità della propria posizione nei confronti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL.

Le informazioni di carattere generale possono essere richieste presso tutte le Sedi INAIL sul territorio; consultando il sito Internet all'indirizzo www.inail.it o chiamando il call center 803-888

Le informazioni di carattere personale (problemi legati a posizioni assicurative, ad infortuni o rendite) devono essere richieste esclusivamente alla Sede INAIL di appartenenza che, generalmente, è quella più vicina al proprio domicilio.

La guida si divide in quattro parti:

Le informazioni generali

Per poter comprendere il fondamento giuridico e normativo dell'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL.

Le attività rischiose

Per poter individuare se l'attività esercitata è da assicurare.

La figura del datore di lavoro

Per individuare i soggetti che devono stipulare l'assicurazione e sostenerne l'onore economico.

Gli obblighi del datore di lavoro

Per precisare gli obblighi, previsti dalla Legge, a cui si deve attenere il datore di lavoro sia nei confronti dell'Ente assicuratore che del lavoratore assicurato.

I lavoratori assicurati

Per identificare dei requisiti che danno diritto all'assicurazione.

Le informazioni generali

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro. Lo Stato stabilisce l'obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenere l'onere economico.

L'INAIL gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modifiche) e da disposizioni speciali (collaboratori domestici, medici radiologi, parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghe/i). A seguito della emanazione del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", è diventato necessario ed indifferibile un riordino della specifica materia che tenga conto dell'intero processo evolutivo intervenuto negli anni per effetto di disposizioni legislative, di pronunce della Corte Costituzionale nonché di una consolidata interpretazione giurisprudenziale.

E' quindi in fase di predisposizione un nuovo Testo Unico che raccordi organicamente le innovazioni intervenute dal 1965 ad oggi, riunendo in un unico corpo legislativo tutte le disposizioni in materia di tutela assicurativa per i rischi da lavoro.

Il rapporto assicurativo ha normalmente inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata, in quanto ritenuta rischiosa dalla legge. Anche in assenza della denuncia iniziale il lavoratore è comunque garantito sin dall'inizio dell'attività assicurata (automaticità delle prestazioni).

Il costo dell'assicurazione – vale a dire il premio assicurativo – è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.

Tariffe dei premi per i dipendenti dei datori di lavoro "inquadrate" nelle quattro gestioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.38/2000.

Le Tariffe consistono in una classificazione tecnica delle lavorazioni, cui corrispondono tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo e sono suddivise ciascuna in dieci grandi gruppi, a loro volta articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

Con la legge di riforma dell'assicurazione infortuni (d.lgs 38/2000) sono state introdotte grosse novità, oltre che sul versante delle prestazioni e della prevenzione, anche in quello contributivo. In particolare:

l'unica gestione "industria" è stata suddivisa in quattro gestioni separate:

- industria
- artigianato
- terziario
- altre attività di diversa natura

con l'applicazione di tariffe dei premi distinte per le quattro gestioni.

Sono stati apportati gli adeguamenti dovuti all'evoluzione tecnologico-organizzativa dei processi lavorativi, tenendo conto delle esigenze dei datori di lavoro in merito alla riduzione del costo dell'assicurazione e quindi del costo del lavoro.

E' da rilevare come il raffronto tra il numero delle lavorazioni della tariffa del 1988 e di quella 2000 mostri che, grazie alla suddivisione nelle quattro gestioni separate, la somma delle lavorazioni aumenta da 321 a 737. In tale modo si è attuata una forte disaggregazione delle lavorazioni che consentirà all'INAIL di fornire alle aziende ed agli utenti esterni dati statistici più dettagliati e quindi più utili ai fini prevenzionali.

E' stato individuato un sistema di oscillazione dei tassi di premio correlato a:

- andamento infortunistico aziendale
- attuazione delle norme di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro previste nelle Direttive dell'Unione Europea e relative norme di recepimento.

La recente riforma dell'assicurazione infortuni in Italia ha infatti maggiormente accentuato il sistema di oscillazione annuale dei tassi (sistema bonus-malus) legato al rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed all'adozione di misure per eliminare le fonti di rischio e migliorare le condizioni di sicurezza. Il premio diventa così un efficace strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali inserito in un sistema più ampio e coordinato di incentivi, tutti mirati all'adozione di misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tariffa dei premi dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

L'art. 4, 1° comma, n° 3, del D.P.R. 1124/1965, ricomprende nell'Assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese. Per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori nonché

dei familiari coadiuvanti il titolare di azienda artigiana, sono stabiliti premi speciali unitari annui per ciascun componente il nucleo artigiano.

L'attuale tariffa dei premi speciali unitari è stata approvata con D.M. del 1/02/2001. Le lavorazioni sono riferite alle voci della Tariffa ordinaria approvata con D.M. 12/12/2000 e sono state raggruppate in nove classi di rischio.

La classe di rischio nella quale inquadrare la Posizione assicurativa è quella in cui rientra la voce corrispondente alla lavorazione denunciata.

Per ciascuna classe di rischio sono stabilite misure di premio rapportate alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi.

I premi speciali annui sono comprensivi del sovrappremio silicosi e non sono soggetti ad oscillazione per andamento infortunistico.

La legge di riforma dell'assicurazione infortuni (Decreto legislativo 38/2000), ha inoltre previsto l'introduzione in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, di speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

L'ASSICURAZIONE ED IL CONTRIBUTO IN AGRICOLTURA

La tutela in agricoltura trova disciplina nel titolo II del T.U. - D.P.R. n° 1124/1965.

Essa costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione del diverso contesto socio economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di prestazione, del diverso sistema di finanziamento.

In comune ai due settori è la nozione di evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni.

Il campo di applicazione della tutela è delimitato dal requisito oggettivo - le lavorazioni protette - e da quello soggettivo - i soggetti tutelati.

Agli effetti della tutela, sono considerati lavori agricoli - purché eseguiti sul fondo o nell'interesse e per conto dell'azienda agricola:

- i lavori di coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame (lavorazioni agricole principali), anche se svolti con macchine
- le lavorazioni connesse che, pur non essendo riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l'efficacia in quanto preparatorie e di stimolo, quelle complementari - riferite all'utilizzo dei sottoprodotti, quelle accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo.

In pratica non è facile distinguere quando una lavorazione di trasformazione prodotti sia agricola o industriale.

Il principio guida è quello di considerare tutelabili le operazioni di manipolazione dei prodotti collegate al ciclo produttivo che risultano indispensabili per assicurarne la conservazione.

- i lavori forestali, da intendersi come coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione ecc.
- le attività di cui al Titolo I se svolte da imprenditore agricolo nell'interesse e per conto di aziende agricole.

Infine, ai sensi della legge 730/85, rientrano nella tutela agricola le attività di agriturismo.

Circa i soggetti che hanno diritto alla tutela, il TU elenca all'art.205:

- i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali
- i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestano opera abituale nelle loro aziende
- i sovrastanti ai lavori
- i soci di cooperative
- i parenti addetti all'azienda agricola o forestale.

La legge, a decorrere dall'1/6/93, circoscrive il campo di applicazione per i lavoratori autonomi agganciandolo ai criteri per l'assicurazione invalidità/vecchiaia.

Inoltre, ridefinisce il concetto di abitualità, che va intesa come attività svolta in modo esclusivo o prevalente, che impegni la maggior parte dell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito. Per i lavoratori autonomi è necessaria l'attestazione dell'iscrizione nei ruoli agricoli dell'ex SCAU, oggi INPS.

La disciplina contributiva in vigore, prevede:

- a) un contributo a carico del datore di lavoro e dei concedenti dei terreni a compartecipazione da calcolarsi in base alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti;
- b) una quota contributiva capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia. Tale quota è fissata per ogni unità attiva facente parte del nucleo del coltivatore diretto.

I contributi, come sopra calcolati, vengono acquisiti dall'INPS unitamente a quelli dovuti dai medesimi soggetti a detto Ente, secondo le modalità dallo stesso fissate e vengono trimestralmente accreditati all'INAIL.

Le attività lavorative rischiose

L'evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. La legge, nell'individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi gruppi: quelle svolte mediante l'uso di macchine, apparecchi o impianti ed altre che sono tassativamente elencate.

L'uso di macchine, apparecchi ed impianti

L'obbligo assicurativo è previsto per tutte quelle attività che:

- comportano l'uso di macchine, apparecchi ed impianti a pressione, elettrici e termici
- o
- siano svolte in laboratori ed ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l'impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo sussiste anche se l'uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all'attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse.

Nell'assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Le altre lavorazioni rischiose

Vi sono altre attività lavorative che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche senza l'uso di macchine, apparecchi ed impianti.
Anche per queste attività, tassativamente elencate dalla legge e di seguito riportate, è obbligatoria l'assicurazione INAIL.

LAVORAZIONE	DESCRIZIONE
<i>Lavori edili e stradali</i>	Opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, anche su prefabbricati; sono compresi i lavori sulle strade, i lavori di inaffiatura, la spalatura della neve, la potatura degli alberi e il diserbo.
<i>Installazione e manutenzione di macchine ed impianti</i>	Lavori di messa in opera, riparazione, modificazione e rimozione, compreso il montaggio, lo smontaggio e le operazioni di collaudo.
<i>Bonifica e miglioramento fondiario</i>	Esecuzione di opere per la sistemazione di frane, territori montani, regolazione di sorgenti e corsi d'acqua, compresi i lavori di manutenzione dei canali e il drenaggio in galleria.
<i>Lavori di scavo</i>	Opere eseguite a cielo aperto o in sotterraneo e qualsiasi altro lavoro che preveda l'uso di mine.
<i>Lavori per ferrovie, tramvie e funivie</i>	Opere di costruzione, manutenzione e riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, compresi i lavori connessi al loro esercizio.
<i>Distribuzione gas, acqua ed elettricità; servizio telefonico e radiotelevisivo</i>	Lavori di produzione ed estrazione, trasformazione, approvvigionamento e distribuzione; costruzione, riparazione e rimozione di impianti, linee e condotte, compresi i parafulmini.
<i>Trasporto via terrestre</i>	Quando si fa uso di mezzi meccanici o animali.
<i>Magazzini di deposito</i>	Lavori connessi all'esercizio di magazzini per il deposito di merci o altri materiali.
<i>Rimessaggio e custodia</i>	Esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio, anche all'aperto, di mezzi meccanici.
<i>Carico e scarico</i>	Lavori ed attività concernenti carico e scarico.
<i>Navigazione</i>	Attività di navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea.
<i>Pesca</i>	Lavori connessi alla pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; vallicoltura, miticoltura, ostricoltura.
<i>Sostanze esplosive, infiammabili, tossiche, caustiche e radioattive</i>	Lavori di produzione, trattamento, impiego e trasporto, nonché lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita. In ogni caso vanno compresi tra i materiali infiammabili i petroli greggi, gli oli minerali bianchi e gli oli minerali lubrificanti.
<i>Piante</i>	Taglio, riduzione, trasporto e getto.
<i>Stabilimenti metallurgici</i>	Compresi gli stabilimenti meccanici e le fonderie.
<i>Pelli, vetro e ceramica</i>	Lavori per la concia delle pelli, vetrerie e fabbriche di ceramiche.
<i>Miniere, cave, torbiere e saline</i>	Compreso il trattamento delle materie estranee anche se effettuato in luogo di deposito.
<i>Cemento e laterizi</i>	Lavori inerenti alla produzione di cemento, calce, gesso e laterizi.
<i>Cantieri navali</i>	Costruzione, demolizione, riparazione di navi e natanti, nonché il recupero di essi o del loro carico.
<i>Macelli e macellerie</i>	Lavorazioni connesse all'attività di pubblici macelli e macellerie.
<i>Estinzione incendi</i>	Con esclusione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
<i>Servizio di salvataggio</i>	Attività inerenti il servizio di salvataggio.
<i>Vigilanza privata</i>	Servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e di pesca.
<i>Nettezza urbana</i>	Lavori inerenti il servizio di nettezza urbana.

<i>Allevamento, riproduzione e custodia di animali</i>	Compresi lavori nei giardini zoologici e negli acquari.
<i>Pubblici spettacoli e parchi di divertimento</i>	Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento o esercizio di parchi di divertimento, con esclusione delle persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali.
<i>Esercitazioni tecnico pratiche di lavoro</i>	Per le esercitazioni svolte nelle scuole e nei corsi di qualificazione e addestramento professionale.

La figura del datore di lavoro

In via generale è il datore di lavoro che assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell'INAIL anche se non sono stati regolarmente assicurati (automaticità delle prestazioni). Con la stipula dell'assicurazione, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio o commessi in violazione delle norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Ai fini dell'obbligo assicurativo sono considerati datori di lavoro:

le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali che occupano personale dipendente addetto:

- a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi;
- alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge.

Altre particolari figure di Datore di lavoro

Al fine di evitare dubbi circa l'individuazione del soggetto tenuto a stipulare l'assicurazione INAIL, la legge ha evidenziato altri soggetti da considerare datori di lavoro.

Nella tabella che segue sono stati indicati per ogni datore di lavoro i rispettivi lavoratori da assicurare.

DATORI DI LAVORO	LAVORATORI DA ASSICURARE
Artigiani	Nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell'azienda.
Società di ogni tipo e cooperative	Nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita.
Compagnie portuali	Nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali.
Carovane di facchini e simili	Nei confronti dei propri componenti.
Armatori delle navi	Nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima.
Società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo	Nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori delle navi.
Scuole, istituti di istruzione, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola	Nei confronti di alunni, insegnanti, inservienti o altri addetti che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica.
Case di cura, istituti ed ospizi	Nei confronti dei ricoverati che svolgono per servizio interno una attività ritenuta rischiosa.
Istituti e stabilimenti di prevenzione e pena	Nei confronti dei detenuti che, per servizio interno o per attività occupazionale, svolgono una attività ritenuta rischiosa.
Gli appaltatori e concessionari di lavori, opere e servizi	Anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di regioni, di Provincie, di Comuni o altri Enti Pubblici.

Chi concretamente fruisce di prestazioni d'opera	Nei confronti del personale occupato in violazione delle disposizioni di legge.
I soggetti privati che direttamente e per proprio conto adibiscono persone ad attività rischiose, nei limiti a fianco indicati	- anche una sola persona alle seguenti attività: opere edilizie, lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo, lavori eseguiti con uso di mine, servizio di vigilanza privata, allevamento, riproduzione e custodia di animali, allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento ed esercizio di parchi di divertimento; - più di tre persone, anche se non contemporaneamente, nelle altre attività rischiose.
Possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive	Nei confronti dei medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Soggetti promotori di lavori socialmente utili o di pubblica utilità	Nei confronti dei lavoratori impegnati negli specifici progetti.
Imprese di fornitura di lavoro temporaneo	Nei confronti dei lavoratori avviati temporaneamente presso altre aziende.

Obblighi del datore di lavoro

Nel momento in cui il datore di lavoro inizia la propria attività assume, nei confronti dell'Ente assicuratore e dei lavoratori assicurati, i seguenti obblighi:

1. denuncia dei lavori
2. DNA – Denuncia Nominativa Assicurati
3. tenuta dei libri regolamentari
4. pagamento dei premi
5. denuncia degli infortuni

1. Il datore di lavoro nel momento in cui inizia la propria attività lavorativa imprenditoriale deve presentare, alla competente Sede territoriale dell'INAIL e per ogni singola lavorazione, la denuncia dei lavori per la valutazione del rischio ed il calcolo del premio di assicurazione (art. 12 T.U.) da compilare su appositi moduli predisposti dall'Istituto e disponibili presso tutte le Sedi provinciali.

Oltre alla parte anagrafica riguardante il datore di lavoro, la ragione sociale, l'indirizzo, il legale rappresentante, il codice fiscale, la denuncia dei lavori deve precisare la natura dei lavori stessi, i macchinari adoperati, le lavorazioni complementari ed accessorie, l'esposizione delle maestranze al rischio di malattie professionali. L'ultima parte della denuncia conterrà, inoltre, l'elencazione del personale occupato, dei salari erogati, dei mezzi di prevenzione adottati e del servizio di infermeria di fabbrica.

La denuncia deve essere presentata contestualmente all'inizio dei lavori e, nel caso ciò non sia possibile – data l'urgenza e la natura delle lavorazioni – essa deve essere presentata entro cinque giorni dall'inizio dei lavori stessi presso la Sede locale nella cui circoscrizione i lavori si svolgono.

Se partecipano al lavoro parenti o affini del datore di lavoro o soci di cooperative o altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale e non, i medesimi devono essere denunciati nominativamente con le eventuali retribuzioni percepite e devono, inoltre, essere iscritti nei libri regolamentari.

Il datore di lavoro deve inoltre presentare all'INAIL, non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione, apposita denuncia per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio ecc.).

Deve inoltre denunciare le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell'azienda stessa.

Per modificazione di estensione della natura del rischio si intende il mutamento di uno dei seguenti elementi: natura della lavorazione svolta, uso di macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altre categorie di prestatori d'opera.

2. Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, obbligati all'assicurazione infortuni, a decorrere dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, devono presentare la cosiddetta denuncia contestuale (detta anche DNA – Denuncia Nominativa Assicurati) con la quale si comunica l'instaurazione del rapporto di lavoro o la sua cessazione nonché il

codice fiscale dei lavoratori.

La comunicazione va fatta nello stesso giorno in cui inizia o cessa la prestazione lavorativa.

In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pari a lire centomila per lavoratore.

Resta ovviamente confermata la dichiarazione annuale che si effettua tramite il modello 770 o Unico.

La denuncia deve contenere:

- il codice fiscale dell'azienda
- il numero di posizione assicurativa territoriale INAIL
- il codice fiscale del lavoratore
- la data di assunzione o cessazione

e può essere effettuata tramite internet, posta elettronica, call center 803-888, 186 di Poste Italiane S.p.A. o servendosi di appositi moduli a lettura ottica disponibili presso le Sedi territoriali, da inviare tramite il fax n. verde 800.657.657 o dei supporti informatici da consegnare a qualsiasi Sede INAIL.

L'obbligo della denuncia contestuale riguarda la generalità dei lavoratori assicurati, con l'esclusione dei seguenti soggetti:

- alunni di scuole di ogni ordine e grado
- allievi di corsi di addestramento professionale
- associati in partecipazione
- borsisti
- candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prova d'arte
- collaboratori familiari
- dipendenti di imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo
- parasubordinati
- partecipanti all'impresa familiare
- soci
- soggetti assicurati con la "gestione per conto".

Nel caso di lavori di breve durata, per i quali è stabilito il termine finale, la comunicazione potrà essere effettuata con un'unica denuncia sia per l'inizio sia per la fine del rapporto, salvo aggiornamenti.

La denuncia nominativa degli assicurati – oltre ad avere una immediata ripercussione nell'ambito delle procedure legate all'assicurazione infortuni – è inoltre un formidabile strumento per rilevare l'andamento occupazionale nel nostro Paese, una sorta di megacontatore degli eventi legati al mondo del lavoro.

3. Come si è detto, altro obbligo del datore di lavoro, è quello di tenere i libri regolamentari, e cioè:

- *Libro matricola* in cui deve essere iscritto ogni lavoratore secondo l'ordine cronologico di assunzione con l'indicazione della categoria professionale; in esso devono essere indicate le generalità complete di ogni lavoratore, la data di assunzione al lavoro, quella di licenziamento e la misura della retribuzione.
- *Libro paga* in cui vengono quotidianamente segnate le ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite il giorno precedente, mentre le retribuzioni devono essere registrate nel termine di 3 giorni dalla scadenza di ogni periodo di paga, per ogni dipendente indicato con le proprie generalità ed il numero di matricola. Questi libri, preventivamente vidimati pagina per pagina dall'INAIL, devono sempre essere tenuti sul posto di lavoro per essere esibiti ad ogni richiesta degli incaricati dell'Istituto; devono inoltre essere conservati per almeno dieci anni dopo l'ultima registrazione.

4. Altro principale obbligo del datore di lavoro è il pagamento dei premi: infatti, a norma dell'art. 27 del T.U., "la spesa dell'assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro". Tale spesa si concretizza nel pagamento dei "premi" nell'industria e nel pagamento dei "contributi" in agricoltura.

Il premio ordinario di assicurazione nell'industria per i lavoratori dipendenti è determinato da due elementi:

- l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori durante il periodo assicurativo;
- il tasso del premio, cioè la traduzione numerica della gravità del rischio di una lavorazione; esso è indicato con un rapporto pro mille delle retribuzioni (retribuzioni x tasso : 1000. Ad esempio $4.500.000 \times 2 : 1000 = L. 9.000$ premio).

Il tasso del premio è stabilito nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 1990 ha introdotto la procedura di autoliquidazione del premio, in forza della quale il datore di lavoro provvede direttamente a calcolare, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, quanto dovuto per regolazione e rata.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento anticipato del premio sull'importo delle retribuzioni presunte, che egli stesso ha indicato al momento della presentazione della denuncia di esercizio, per il periodo di un anno solare o per la minore durata dei lavori.

E' a carico dell'INAIL l'onere di comunicare ai datori di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno, con raccomandata con avviso di ricevimento, il tasso da applicare per il periodo assicurativo decorrente dal successivo 1° gennaio. Il pagamento del premio – escluso il primo pagamento che deve avere luogo entro la data di inizio dei lavori – deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno cui la rata si

riferisce.

Entro la stessa data – ed al fine della regolazione dei premi – il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il periodo assicurativo precedente.

In questa "dichiarazione salari" il datore di lavoro deve esporre quanto ha già registrato sul libro paga per retribuzioni, lavoro straordinario ecc. completandola con il numero medio di operai occupati e le ore di lavoro effettuate.

Un ulteriore elemento di rilievo introdotto con la procedura di autoliquidazione, è costituito dalla facoltà del datore di lavoro di inviare, entro il 16 febbraio, alla Sede INAIL competente, una "motivata comunicazione di variazione delle retribuzioni presunte" sulle quali calcolare la rata premio per l'anno in corso.

Sono previsti, inoltre, i cosiddetti "premi speciali" (es. premio unitario artigiani) ai quali si ricorre in tutti quei casi in cui la natura e le modalità dei lavori o altre circostanze, non consentano di accertare gli elementi necessari per il computo del premio ordinario di assicurazione.

In considerazione di particolari motivazioni socio-economiche, la legge consente al datore di lavoro di fruire di alcune agevolazioni riguardanti il premio assicurativo INAIL.

Dette agevolazioni possono avere carattere generale, ad esempio quelle che consentono di rateizzare quanto dovuto all'Istituto, altre riguardano invece determinate categorie di aziende che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa che dispone le agevolazioni medesime (es. riduzione contributiva per l'edilizia, riduzione per gli autotrasportatori, esenzioni per alcune categorie di contratti di formazione lavoro).

Relativamente alla rateazione, l'INAIL, su richiesta del datore di lavoro, può consentire il pagamento rateale con interessi del premio non autoliquidato.

L'Istituto in ogni caso non è tenuto a rammentare ai datori di lavoro le singole date di scadenza.

Il datore di lavoro può inoltre manifestare la volontà di usufruire del pagamento in quattro rate trimestrali più interessi del premio dovuto in autoliquidazione.

A tale fine dovrà barrare l'apposita casella del modello 10 – 1 "dichiarazione delle retribuzioni" da inviare all'INAIL entro il 16 febbraio.

5. Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è la denuncia degli infortuni. Infatti il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano stati colpiti i dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni dall'infortunio, indipendentemente da ogni valutazione sulla indennizzabilità del caso.

La denuncia deve essere presentata nella Sede circoscrizionale INAIL nella quale si svolgono i lavori o anche nella Sede nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia notizia e deve essere corredata dal certificato medico. In caso di infortunio mortale, o quando per la gravità dell'accaduto si prevede tale pericolo, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore dall'infortunio.

La denuncia per le malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'INAIL, sempre corredata dal certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il datore di lavoro è venuto a conoscenza del caso.

La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, compreso il codice fiscale, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, la causa e le circostanze del medesimo, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate e le eventuali alterazioni preesistenti. Devono essere inoltre indicate le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio e della malattia professionale.

La legge prevede (art. 54 T.U.) che anche il datore di lavoro non soggetto all'assicurazione obbligatoria debba dare notizia, entro due giorni, alla autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o la invalidità al lavoro per oltre tre giorni.

I LAVORATORI ASSICURATI

Il lavoratore è il soggetto tutelato dall'assicurazione in quanto è il destinatario delle prestazioni previste al momento del verificarsi dell'infortunio sul lavoro o del manifestarsi della malattia professionale.

Nell'assicurazione obbligatoria INAIL la legge, oltre a precisare le attività rischiose ed i datori di lavoro che devono stipulare l'assicurazione, individua, attraverso alcuni requisiti, quali sono i lavoratori tutelati.

Conoscere quali sono i lavoratori tutelati è importante perché:

- il datore di lavoro è obbligato ad assicurarli
- ad essi spettano comunque le prestazioni previste anche se il datore di lavoro non è in regola con l'assicurazione (automaticità delle prestazioni).

Requisiti soggettivi

Il lavoratore, per essere tutelato dall'assicurazione INAIL, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere adibito (in modo permanente o avventizio) ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose;
- prestare opera manuale;
- svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
- percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura.

Altri lavoratori tutelati

Si riportano nella seguente tabella, altre categorie di lavoratori che rientrano, per disposizioni di legge o per effetto di sentenze della Corte Costituzionale, tra quelli tutelati e da assicurare.

LAVORATORI	CARATTERISTICHE
Sovrintendenti ai lavori	Anche se non partecipano materialmente ai lavori.
Artigiani (tenuti ad autoassicurarsi)	Che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese.
Apprendisti	Quali sono considerati dalla legge.
Insegnanti, alunni, istruttori, inservienti e addetti	Che attendono ad esercitazioni tecnico-pratiche di lavoro, ai corsi di qualificazione ed addestramento professionale o ad altre esercitazioni di lavoro comprese quelle di ginnastica.
Coniuge, figli, parenti ed affini del datore di lavoro	Che alle sue dipendenze svolgono opera manuale o sovrintendono ai lavori.
Soci di società e cooperative	Anche di fatto, comunque denominate, costituite o esercitate, i quali prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori.
Viaggiatori di commercio e piazzisti	Che utilizzano non occasionalmente, per lo svolgimento delle proprie attività, veicoli a motore personalmente condotti.
Ricoverati	In case di cura, istituti, ospizi ed ospedali che per servizio interno svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.
Detenuti	In istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena che per servizio interno svolgono un'attività rischiosa, nonché i loro istruttori o sovrintendenti alle stesse attività.
Religiosi o religiose	Che prestano opera manuale retribuita alle dipendenze di terzi (esclusi gli enti ecclesiastici), anche se gli accordi e la retribuzione sono stati fissati direttamente con l'ente ecclesiastico di appartenenza.
Pescatori	Della piccola pesca e delle acque interne.
Lavoratori addetti ai servizi domestici	Coloro che prestano lavoro subordinato – anche ad ore – presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura – svolgendo servizi domestici e familiari, nonché di riassetto e di pulizia dei locali.
Medici e tecnici di radiologia	Esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
Lavoratori a domicilio	Che, con vincoli di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio, anche con l'aiuto accessorio dei soli familiari, lavoro retribuito anche per conto di più imprenditori.
Ballerini e tersicorei (ballerini di fila)	Che svolgono le loro attività artistiche con vincolo di subordinazione, sono addetti all'allestimento, alla prova ed alla esecuzione di pubblici spettacoli.
Assistenti contrari	Coloro che sono incaricati dal proprio datore di lavoro di controllare il lavoro svolto da altro impresario per conto del proprio.
Personale addetto a macchine elettriche, computer, etc.	Addetti a macchine elettriche in generale, computer, registratori di cassa, macchine per scrivere, etc.
Conducenti di veicoli a motore	Coloro che, per il lavoro loro affidato, conducono personalmente e non occasionalmente veicoli a motore.
Partecipanti all'impresa familiare	Il coniuge ed i parenti entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado che prestino opera manuale sovrintendano ai lavori nell'ambito dell'impresa familiare in assenza del vincolo della subordinazione o societaria.

Associati in partecipazione	Coloro che prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori in forza del contratto disciplinato dall'art. 2549 e seguenti del Codice Civile.
Lavoratori dello spettacolo	Coloro che, con vincolo di subordinazione, svolgono attività artistica in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli.
Sindacalisti	Coloro che svolgono attività sindacale a tempo pieno ed operano direttamente presso un Sindacato dal quale sono anche retribuiti.
Animatori turistici	Coloro che, con vincolo di subordinazione e nell'ambito di strutture ricettive connesse all'attività turistica, organizzano giochi, gare, spettacoli a beneficio dei clienti.
Studi professionali associati per i quali non opera il divieto di esercizio societario di attività professionale (L. n. 1815/1939 - Art. 2)	Professionisti appartenenti, ad esempio, a società di revisione per il controllo contabile o a società di engineering.
Soggetti addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità	Coloro che sono impegnati dagli Enti promotori nell'ambito di specifici progetti.
Giovani inoccupati	Che sono impegnati nei piani di inserimento professionale o che fruiscono di borse di lavoro.
I prestatori di lavoro temporaneo	Assunti dalle imprese autorizzate a fornire lavoratori temporanei alle aziende che ne fanno richiesta.

Estensione dell'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori

Con la pubblicazione del Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, l'obbligo assicurativo è stato esteso a nuove categorie di lavoratori, espressamente indicate dalla Legge delega.

Gli artt. 4, 5 e 6 di questo decreto dispongono, infatti, l'introduzione, a decorrere dal 16 marzo 2000, dell'obbligo assicurativo antinfortunistico per:

- i lavoratori dell'area dirigenziale (articolo 4), anche quando siano già tutelati, contrattualmente o per legge, con polizze assicurative private;
- i lavoratori parasubordinati (articolo 5);
- gli sportivi professionisti (articolo 6) legati da un rapporto di dipendenza anche se già assicurati, contrattualmente o per legge, con polizze privatistiche.

LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE

Devono considerarsi appartenenti all'area dirigenziale non solo i lavoratori in possesso della specifica qualifica, ma anche quei lavoratori inquadrati nell'area secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il premio annuo, valido per tutti i lavoratori dell'area dirigenziale, compresi i medici ed i dirigenti pubblici, è commisurato al massimale di rendita pari, per l'anno 2000, a L. 40.345.000 che vale anche ai fini della misura delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'inquadramento tariffario, è stata istituita una nuova voce di tariffa che inquadra i dirigenti che fanno uso, in via non occasionale, di veicoli a motore condotti personalmente e che siano strumentali all'esercizio delle mansioni svolte o effettuano accessi in cantiere, opifici o simili, compreso l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

I parasubordinati, che fino a prima del decreto n. 38/2000 erano tra le poche figure di lavoratori esclusi dalla tutela in materia infortunistica, sono quei lavoratori che svolgono la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tale attività, prevista in un contratto o in un incarico formale conferito dal committente ed accettato dal lavoratore, viene svolta:

- in modo continuativo, cioè non saltuario
- senza necessità di mezzi organizzati
- con retribuzione periodica e con ammontare prestabilito.

Si considerano parasubordinati i percettori di redditi derivanti:

1. dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società;
2. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
3. dalla collaborazione a collegi e commissioni;

4. da altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente.

Per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo è necessaria l'esposizione ai rischi espressamente previsti per legge: sono quindi assicurabili quei lavoratori parasubordinati che svolgano le attività previste dall'art.1 del testo Unico (costruzioni, opere edili, depositi e magazzini, produzione materiali infiammabili, etc.) o che si avvalgano, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti che siano strumentali all'esercizio delle mansioni svolte.

In conseguenza delle nuove disposizioni, a decorrere dall'1.1.2001, il premio assicurativo dovuto dal lavoratore parasubordinato viene calcolato sul reddito percepito per il rapporto di collaborazione, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e nel rispetto del minimale e massimale di rendita stabiliti dall'art. 116 del Testo Unico.

Lo stesso premio, in deroga alla regola generale, viene ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, il quale paga materialmente l'intero premio che è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta.

In particolare:

- qualora l'attività del lavoratore parasubordinato sia riferibile ad una delle posizioni assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per detta posizione;
- in caso contrario, si applicherà il tasso medio previsto per la corrispondente voce di tariffa, eventualmente oscillato ai sensi delle vigenti modalità tariffarie.

Riassumendo il committente è tenuto a:

- effettuare la denuncia nominativa all'INAIL;
- iscrivere il lavoratore con una apposita posizione assicurativa, se l'attività svolta del lavoratore parasubordinato non rientra fra le lavorazioni denunciate, o con una denuncia di variazione dei soggetti assicurati, qualora la suddetta attività sia ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese dal committente;
- pagare il premio nella misura integrale e quindi anche per la parte a carico del lavoratore, restando demandate alle parti la regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali;
- denunciare l'infortunio o la malattia professionale eventualmente occorsi al lavoratore;
- effettuare le registrazioni obbligatorie sui libri paga e matricole.

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

La legge a cui fare riferimento, per l'individuazione dei soggetti suddetti è la Legge n.91/1981, che annovera come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che, a titolo oneroso e con carattere di continuità, esercitano la loro attività a favore di società sportive operanti nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e con una qualificazione rilasciata dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Le Federazioni che hanno istituito il settore professionistico al proprio interno sono le seguenti:

Federazione Ciclistica Italiana;
Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Federazione Italiana Golf;
Federazione Motociclistica Italiana;
Federazione Italiana Pallacanestro;
Federazione Pugilistica Italiana.

La costituzione del rapporto di lavoro deve essere sancita da un contratto scritto depositato presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Un apposito Decreto Ministeriale dovrà stabilire le retribuzioni valevoli ai fini contributivi e l'inquadramento tariffario.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Con la pubblicazione della Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, l'obbligo assicurativo è stato esteso a coloro che, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Il costo annuale dell'assicurazione è di L. 25.000. Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito che non supera i 9 milioni annui e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 18 milioni.

L'obbligo assicurativo per questa particolare categoria di lavoratori, decorre dal 1° marzo 2001; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, finché permangono i requisiti posti alla base dell'obbligo assicurativo.